

Civile Ord. Sez. 6 Num. 6412 Anno 2019

Presidente: DORONZO ADRIANA

Relatore: CAVALLARO LUIGI

Data pubblicazione: 05/03/2019

ORDINANZA

sul ricorso 21975-2017 proposto da:

LORENZONI GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FLAVIO STILICONE 28, presso lo studio dell'avvocato
ALBERTO BELLET, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE
TECNOLOGIE L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO
SOSTENIBILE 01320740580, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

RICHIESTA RECUPERO
SPESA NON PAGATA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



avverso la sentenza n. 3863/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 17.7.2017, la Corte d'appello di Roma, decidendo in sede di rinvio da Cass. n. 8832 del 2017, ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato l'impugnativa proposta da Giacomo Lorenzoni avverso il licenziamento disciplinare intimatogli dall'ENEA per non aver più presentato i prospetti dell'attività lavorativa svolta fuori sede sin dal 2008;

che avverso tale pronuncia Giacomo Lorenzoni ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che l'ENEA ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 58, commi 2 e 8, CCNL ENEA, per avere la Corte di merito ritenuto che egli non avesse contestato di aver l'obbligo di una presenza pur minima presso la sede di servizio e che tale obbligo sussistesse nonostante che egli non fosse mai stato assegnatario di alcun servizio in modo conforme a quanto previsto dall'art. 58, comma 8, cit.;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c. per non avere la Corte territoriale debitamente considerato la sussistenza di una patologia invalidante che gli impediva di osservare obbligatoriamente un qualunque orario di lavoro;

che, con riguardo al primo motivo, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio di diritto secondo cui, avendo il giudizio di cassazione la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle disposizioni di legge e dalle norme di diritto vigenti, debbono ivi considerarsi precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. da ult. Cass. n. 15196 del 2018);

che, coerentemente con tale premessa, si è ritenuto che quando una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente, che proponga detta questione in sede di legittimità, ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 20518 del 2008);

che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo dal ricorso per cassazione l'indicazione di quando e come sarebbe stata veicolata nel giudizio di merito la questione delle modalità attraverso cui sarebbe consentito ai ricercatori di determinare autonomamente il



tempo del proprio lavoro nell'ambito della necessaria correlazione con le esigenze di servizio (la sentenza impugnata, al riguardo, si limita ad affermare che «il ricorrente non contesta quanto affermato dal primo giudice, e cioè che i ricercatori hanno comunque l'obbligo di una presenza minima in sede quantomeno per la "contabilizzazione automatica" e che quindi la prassi seguita fino al 2007 non era conforme alla normativa», e a dar atto che i motivi di appello concernevano «l'acquiescenza del datore di lavoro e il principio dell'affidamento, l'immediatezza e la proporzionalità della sanzione», coerentemente peraltro con quanto riferito dal ricorrente a pagg. 6-7 del ricorso), di talché, trattandosi di questione necessariamente richiedente accertamenti in fatto, essa va ritenuta inammissibile in questa sede di legittimità;

che del pari inammissibile è il secondo motivo, atteso che - in disparte i pur decisivi profili di difetto di specificità con riguardo alla documentazione medica indicata alle pagg. 15-16 del ricorso, che non risulta trascritta né si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di merito sarebbe reperibile - la Corte di merito ha espressamente affermato che non vi era agli atti prova di una situazione patologica tale da comportare «l'impossibilità di lavorare negli uffici dell'ENEA per ragioni di salute» (così la sentenza impugnata, pag. 5), onde è evidente che, nella specie, la deduzione della violazione delle disposizioni di legge di cui alla rubrica del motivo mira, in realtà, a sollecitare a questa Corte una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, che è cosa non possibile senza surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017);

che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, considerato che il ricorrente ha depositato agli atti del presente giudizio soltanto la ricevuta dell'avvenuta presentazione di un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ma non anche l'istanza stessa e meno ancora il provvedimento di ammissione da parte del competente Consiglio dell'Ordine, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 24.10.2018.